

LIQ. CONTR. N° 27/2024
N. R.G. 67/2024

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. GIUD.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rodolfo Magri'	Presidente
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.
dott. Paola Elefante	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

MARIA BOTTASSO n. Cuneo 29.4.1962 residente in Chiusa Pesio difesa e rappresentata da avv Flavio Gazzi

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

La signora Bottasso ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; in particolare la ricorrente espone una situazione debitoria per euro 155.732,54, scaturente dalla prestazione di garanzie fideiussorie in favore di familiari, cui vanno aggiunti i costi di procedura; quanto all'attivo la Bottasso è proprietaria di beni immobili prudenzialmente stimati in circa euro 102.000,00, di beni mobili registrati, da porre tutti in liquidazione ed il cui ricavato sarà utilizzato per il pagamento dei crediti; inoltre la ricorrente è lavoratore dipendente con un reddito di euro 850,00 netti mensili e mette a disposizione l'eccedenza rispetto a quanto sarà ritenuto necessario per il di lei sostentamento, indicato un euro 700,0 al mese.

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

BOTTASSO MARIA nata Cuneo 29.4.1962 residente in Chiusa Pesio

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr. Luca Bongioanni con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;



Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 700,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 1.8.2024

Il Giudice est.

dr. Natalia Fiorello

Il Presidente

dr. Rodolfo Magri'

COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 13 AGO. 2024
A W. FLAVIO GAZZI
DR. LUCA BONGIANDONI

PR. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonisore

